



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Progetto “Completamento alla rete idrica e fognante della
Marina di Lizzano (TA)”

Procedimento Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi
dell’articolo 19, del decreto legislativo 152/2006

ID Fascicolo 9911

Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A.

Elenco allegati Parere Commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n.
988 del 23 febbraio 2024

✓ Resp.Set: Di Gianfrancesco C.
Ufficio: VA_05-Set_04
Data: 05/03/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 05/03/2024



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 52 del 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previste dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 13 giugno 2017 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241 con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale 20 agosto 2019, n. 241;

VISTO l'articolo 4 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 datata 11 novembre 2022;

VISTA l'istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentata dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A con nota del 08 giugno 2023, acquisita con prot. MASE-96344 del 13 giugno 2023, per il progetto "Completamento della rete idrica della Marina di Lizzano (TA)";

VISTA la nota prot. MASE-103782 del 26 giugno 2023 con cui la Divisione V della Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, comunicando contestualmente l'ufficio e il responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8, della legge n. 241/90;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152., la documentazione presentata è stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 26 giugno 2023 e che dell'avvenuta pubblicazione è stata contestualmente data comunicazione a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti potenzialmente interessati;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha per oggetto la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per il progetto di cui trattasi;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.n.152/2006, al punto 2 h) e riguardante gli interventi di modifica o di estensione dei progetti elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda (già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione) che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi;

PRESO ATTO che l'intervento in progetto riguarda il completamento della rete idrica e fognaria del comune di Lizzano, con particolare riferimento all'area delle località marine. L'estensione delle reti si rende necessaria per garantire la fruizione del Servizio Idrico Integrato ad aree attualmente non servite, ma fortemente antropizzate. Si fa presente che la rete idrica esistente nell'abitato di Lizzano si estende già per una lunghezza complessiva di 36 km. L'intervento in progetto si inserisce in un quadro più ampio di interventi finanziati dai proventi tariffari di AQP, finalizzati ad assicurare il livello minimo di servizio nei territori perimetrati in termini di agglomerati edificati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 988 del 23 febbraio 2024, di cui alla nota prot. CTVA-2580, assunto al prot. MASE-36862 del 27 febbraio 2024, costituito da n. 22 (ventidue) pagine, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che oggetto del richiamato parere n. 988 del 23 febbraio 2024 è la verifica in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato V della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di valutare se il progetto proposto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che con il citato parere n. 988 del 23 febbraio 2024 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA ha valutato, per le motivazioni più estesamente riportate nel parere medesimo, che:

- il progetto "Completamento della rete idrica della Marina di Lizzano (TA)" non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e pertanto non deve essere sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate dalla pagina numero 17 alla pagina numero 22 del predetto parere, da osservarsi nelle indicate fasi progettuali e realizzative;

- con riferimento alle aree naturali protette, come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, pur rilevando la prossimità della zona d'intervento al sito SIC identificato come IT9130008 – Posidonieto Isola di San Pietro – Torre Canneto (SIC Mare), condivide quanto rappresentato dal Proponente, ovvero che “in fase di cantiere l'impatto sugli ecosistemi naturali può considerarsi trascurabile e pari a 0. Anche in fase di esercizio la significatività dell'impatto è pari a 0”;

CONSIDERATO che con il sopra citato parere n. 988 del 23 febbraio 2024 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha precisato che:

- l'esito positivo della verifica di assoggettabilità a VIA consente la formulazione di prescrizioni, per corroborare la scelta minimalista effettuata” (Cons. St. 5379/2020);
- dette prescrizioni non rappresentano “un rinvio a livello di progettazione esecutiva di nuove scelte progettuali o nuove valutazioni circa gli impatti delle opere sui vari profili ambientali o in merito ai rischi derivanti dall'esecuzione degli interventi, bensì l'opportuna e consapevole imposizione di ulteriori controlli e verifiche proprie dell'azione di “sorveglianza ambientale”, da effettuarsi anche prima che il Proponente dia avvio alle operazioni di trasformazione del territorio”, in quanto circoscritte come in prosieguo;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli esiti istruttori;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del Procedimento e della Dirigente della Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il progetto " Completamento della rete idrica della Marina di Lizzano (TA)";

DECRETA

Articolo 1 Esito valutazione

1. Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 988 del 23 febbraio 2024 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante, è determinata la non assoggettabilità alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il progetto di “Completamento della rete idrica della Marina di Lizzano (TA)”, proposto dalla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS-Sottocommissione VIA

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere n. 988 del 23 febbraio 2024 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA.
2. Con riferimento alle aree naturali protette, come definite dalla L. 394/1991 e ai siti della Rete Natura 2000, ancorché non sono prevedibili significativi impatti su vegetazione, flora e fauna, dovrà darsi seguito all'osservanza delle mitigazioni ambientali disposte nel predetto parere.
3. Il proponente dovrà presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel parere medesimo.
4. Il Proponente è tenuto ad attuare tutte le misure di mitigazione degli impatti ambientali sulle diverse componenti interessate, così come definite nella documentazione presentata.

Articolo 3

Verifiche di Ottemperanza

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale valutazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza nel parere n. 988 del 23 febbraio 2024 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA.
3. I soggetti e gli uffici di cui sopra provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i suddetti soggetti ed uffici non dovessero provvedere a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto direttoriale è pubblicato sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(<https://va.mite.gov.it/it-IT>), unitamente al parere n. 988 del 23 febbraio 2024 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.

2. Il presente decreto direttoriale verrà notificato alla Società Acquedotto Pugliese S.p.A., All'ARPA Puglia, al Ministero della Cultura e alla Regione Puglia, la quale provvederà a comunicarne gli esiti alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Direttore Generale

Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)